

**CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO
CRITERI PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO**

PARTE PRIMA: NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITA' E DEFINIZIONI

1. I presenti criteri disciplinano le attività di rilevazione dei prezzi all'ingrosso effettuate presso la Camera di commercio di CUNEO.
2. I presenti criteri disciplinano in particolare:
 - a. il funzionamento e l'attività delle Commissioni per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso incaricate della rilevazione dei prezzi accertati sulla piazza di Cuneo e pubblicati sul listino camerale;
 - b. le modalità per la rilevazione effettuata direttamente a cura dell'ufficio Studi e Statistica camerale nel caso di merci per la cui rilevazione non sono state istituite apposite Commissioni.

ART. 2 – RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO

1. La Camera di Commercio di Cuneo procede, per compito istituzionale, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 580/1993, così come modificato dal D.Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016, alla rilevazione dei prezzi all'ingrosso secondo le modalità previste negli articoli seguenti.
2. La rilevazione dei prezzi all'ingrosso ha per oggetto:
 - a) i prezzi all'ingrosso delle merci o dei beni indicati nelle norme vigenti;
 - b) i prezzi all'ingrosso delle merci aventi un mercato considerevole a livello locale;
 - c) i prezzi all'ingrosso di particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pervenire ad una rilevazione;
 - d) i prezzi all'ingrosso delle merci o dei beni per i quali vi sia una specifica e giustificata richiesta di rilevazione del prezzo da parte di operatori economici, associazioni di categoria ed enti pubblici.
3. Scopo della rilevazione è di norma giungere all'individuazione, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di una forcella di prezzi, da un prezzo medio minimo ad un prezzo

medio massimo, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative, etc., che possano costituire un valore indicativo di riferimento per i vari possibili utilizzi in ambito pubblico e/o privato.

4. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti alla rilevazione stessa e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future
5. Nelle certificazioni e pubblicazioni dei prezzi rilevati, nonché nei verbali delle Commissioni prezzi camerali, deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati.
6. Per le peculiari caratteristiche del settore Opere edili e impiantistiche, la relativa rilevazione dei prezzi sarà disciplinata da un apposito addendum ai presenti criteri

ART. 3 – MODALITA' DI RILEVAZIONE

1. La rilevazione dei prezzi può avvenire con le seguenti modalità:
 - a. mediante apposite Commissioni Prezzi istituite dalla Giunta della Camera di Commercio, formate da operatori economici sulla base di quanto stabilito nell'articolo 7 dei presenti Criteri;
 - b. mediante rilevazione diretta, a cura dell'ufficio Studi e Statistica camerale, interpellando le unità produttive o commerciali nei settori oggetto della rilevazione.
2. La scelta della modalità di rilevazione (Commissioni Prezzi o rilevazione diretta) è demandata alla Giunta camerale, su proposta del Segretario Generale.

ART.4 - PUBBLICAZIONE DEI PREZZI RILEVATI

1. La Camera di commercio di Cuneo provvede a diffondere in appositi listini la forcella di prezzi, da un prezzo medio minimo ad un prezzo medio massimo, rilevata per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali. Tali listini sono diffusi dalla Camera di commercio anche attraverso la pubblicazione nelle relative pagine del sito web istituzionale.
2. Al fine di fornire una rappresentazione sistematica e ordinata delle dinamiche di prezzo, la Camera di commercio, in una apposita sezione del listino di cui al comma 1, può pubblicare i prezzi quotati presso le altre Borse Merci o Sale di Contrattazione di interesse per l'economia provinciale, nonché le eventuali quotazioni rilevate dalla Borsa Merci Telematica per il periodo di riferimento. La composizione del listino viene effettuata avendo cura di garantire trasparenza delle fonti e delle diverse modalità di rilevazione.
3. Nel caso in cui nei settori agricoli e agroalimentari oggetto di rilevazione venga istituita una specifica Commissione Unica Nazionale (ai sensi dell'art.4, c.1 del DM 31.03.3017 n. 72), la Camera di commercio sospende le corrispondenti rilevazioni dei prezzi e pubblica nei predetti listini i prezzi indicativi formulati dalle corrispondenti C.U.N.
4. Per la diffusione a livello nazionale dei dati e delle informazioni contenute nei listini, la Camera di commercio può avvalersi di Borsa Merci Telematica Italiana s.c.p.a.

PARTE SECONDA: PREZZI RILEVATI

MEDIANTE APPOSITE COMMISSIONI

ART.5 - COMPITI

1) Le Commissioni Prezzi svolgono i seguenti compiti:

- a) procedono, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, alla rilevazione di un prezzo medio minimo e di un prezzo medio massimo, depurati di sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni qualitative, etc., che possano costituire, secondo le norme vigenti ed in particolare con riferimento all'articolo 1474 del codice civile, un valore indicativo di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico e/o privato;
- b) propongono alla Giunta camerale la modifica, l'aggiornamento e l'integrazione delle voci merceologiche oggetto di rilevazione dei prezzi, attenendosi alle norme vigenti;
- c) modificano, aggiornano e integrano i parametri e le unità di misura delle merci rilevate, predisponendo eventuali note metodologiche esplicative, attenendosi alle norme vigenti.

ART.6 - COMPOSIZIONE

1. Le Commissioni Prezzi sono nominate dalla Giunta della Camera di commercio che, su proposta del Segretario Generale, stabilisce e determina, per ciascuna di esse, le categorie economiche e il numero di componenti ottimali, a garanzia del più efficace contraddittorio fra gli operatori della filiera riferibile al prodotto oggetto di rilevazione. La scelta dei componenti avviene su designazioni effettuate da parte delle Organizzazioni Professionali e/o Associazioni di categoria e/o Enti e Istituzioni.
2. Le Commissioni sono costituite da componenti titolari e supplenti, un presidente e un segretario. I componenti titolari e supplenti sono operatori economici e/o rappresentanti delle categorie economiche, scelti in modo che tutta la filiera delle merci oggetto di rilevazione sia adeguatamente rappresentata e al fine di assicurare e rafforzare il principio del contraddittorio tra le parti. I componenti delle Commissioni devono possedere competenze specifiche nella categoria economica relativa alla Commissione cui sono designati e devono offrire garanzia di affidabilità.
3. Nella designazione ciascuna Organizzazione Professionale e/o Associazione di categoria e/o Ente e Istituzione avrà cura di indicare la specializzazione del rappresentante scelto, garantendo la pluralità nella rappresentanza del mercato di riferimento, la non contemporanea presenza di soggetti provenienti da quelle imprese che rappresentano una quota predominante del predetto mercato, compatibilmente con le caratteristiche degli operatori del settore merceologico oggetto della rilevazione, e il possesso dei requisiti di onorabilità dei soggetti prescelti (assenza condanne penali per delitti contro l'economia

pubblica, l'industria e il commercio; assenza di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici; godimento dei diritti civili e politici).

4. Ciascun Componente è nominato a titolo personale e deve assicurare l'impegno a rappresentare l'intero settore di appartenenza e la disponibilità ad una fattiva, regolare e obiettiva collaborazione, entrambe finalizzate al raggiungimento della massima veridicità dei prezzi da pubblicare. I Commissari non devono presentare evidenti conflitti di interesse con le attività che dovranno essere svolte in seno alla commissione. La verifica del rispetto dei requisiti richiesti dai presenti Criteri deve essere effettuata dalle Associazioni di categoria designatrici, anche mediante l'acquisizione da parte degli interessati di apposite dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Ai designati componenti della Commissione sarà richiesto di accettare le norme di comportamento di cui all'articolo 10 dei presenti Criteri.
5. Le funzioni di Presidente, che ha il ruolo di garantire terzietà nello svolgimento delle riunioni, sono svolte da un esperto designato dalla Giunta camerale. Possono altresì essere delegati due vicepresidenti, ciascuno in rappresentanza delle parti contrapposte all'interno della filiera delle merci oggetto di rilevazione. Il Presidente ha il compito di regolare la discussione tra i rappresentanti di interessi contrapposti e di deliberare sul prezzo, sulla base delle procedure di rilevazione previste nell'articolo 12 dei presenti criteri.
6. Il ruolo di Segretario è svolto da un funzionario camerale. Il Segretario tiene i contatti con i componenti della Commissione e fa da supporto al Presidente nello svolgimento delle procedure di rilevazione di cui al successivo articolo 12.
7. La Commissione può avvalersi di esperti esterni nominati dalla Giunta della Camera di commercio di Cuneo. Gli esperti esterni forniscono dati e informazioni di mercato utili ai lavori della stessa Commissione.

ART.7 - COMMISSIONI PREZZI

1. Presso la Camera di commercio di Cuneo sono insediate le seguenti Commissioni Prezzi:
 - a. Commissione per la determinazione dei prezzi del bestiame bovino;
 - b. Comitato di Vigilanza per la rilevazione dei prezzi dei cereali;
 - c. Consulta Agricoltura e Foreste per la rilevazione dei prezzi di San Martino;
 - d. Commissione per la rilevazione dei prezzi della frutta fresca;
 - e. Commissione per la rilevazione dei prezzi delle nocciole.
2. Le Commissioni Prezzi camerali hanno la seguente composizione:
 - a. La Commissione per la determinazione dei prezzi del bestiame bovino è composta da quattro allevatori, tre macellatori e un commerciante;
 - b. Il Comitato di Vigilanza è composto di otto membri più il Presidente, in rappresentanza dei diversi settori economici (agricolo, commerciale, industriale e artigianale), scelti in numero di sei su designazione delle Associazioni di categoria

- competenti e di due tra tecnici esperti a nomina diretta, di comprovata professionalità e serietà;
- c. La Consulta Agricoltura e Foreste per la rilevazione dei prezzi di San Martino è composta da sei membri segnalati dalle Associazioni di categoria provinciali e da due membri di nomina camerale;
 - d. La Commissione per la rilevazione dei prezzi della frutta fresca è composta da otto componenti titolari in rappresentanza paritetica: n. 4 designati dalle Associazioni di categoria agricole (di cui n. 2 dall'Associazione con la maggiore rappresentatività), n. 1 da Confcooperative, n. 1 da AOP Piemonte, n. 1 da Confindustria e n. 1 da Confcommercio, dando atto che oltre ai commissari titolari dovranno anche essere designati i relativi supplenti, oltre il Presidente di nomina camerale scelto tra gli esperti del settore;
 - e. la Commissione per la rilevazione dei prezzi delle nocciole è composta da otto componenti titolari in rappresentanza paritetica: n. 4 designati dalle Associazioni di categoria agricole (di cui n. 2 dall'Associazione con la maggiore rappresentatività), n. 1 da Confcooperative, n. 1 da AOP Piemonte, n. 1 da Confindustria e n. 1 da Confcommercio, dando atto che oltre ai commissari titolari dovranno anche essere designati i relativi supplenti, oltre il Presidente di nomina camerale scelto tra gli esperti del settore.
3. Relativamente alla nomina del Presidente e del Segretario delle Commissioni Prezzi si applica quanto previsto dall'art. 6.

ART. 8 - DURATA E RINNOVO

- 1) I componenti delle Commissioni Prezzi camerali sono nominati per un triennio e rimangono comunque in carica fino alla nomina delle nuove Commissioni.
- 2) Entro novanta giorni prima della scadenza delle Commissioni Prezzi camerali, l'ufficio Studi e Statistica camerale provvede a contattare le Associazioni di categoria rappresentate in seno alle Commissioni per richiedere la designazione di nuovi componenti oppure la conferma di quelli già in carica, assegnando un termine di sessanta giorni per la risposta. In assenza di un riscontro espresso entro tale termine, i componenti rimangono in carica in regime di prorogatio per il tempo necessario al completamento delle procedure di rinnovo.
- 3) In occasione dei rinnovi, la Giunta camerale provvede a verificare l'opportunità che nuovi organismi pubblici o privati, rispetto a quelli che già vi hanno provveduto in precedenza, designino loro rappresentanti nelle Commissioni Prezzi.
- 4) Al fine di garantire un'adeguata rotazione nello svolgimento della carica di componente, i singoli componenti delle Commissioni, di norma, possono ricoprire tale ruolo per un solo ulteriore mandato consecutivo al primo.

ART. 9 – DECADENZA E SOSTITUZIONE

1. La Giunta camerale, su segnalazione dei Presidenti delle Commissioni Prezzi, sentite le Associazioni di categoria, può procedere alla sostituzione di qualsiasi componente. La sostituzione avviene con le stesse modalità di nomina e nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'art. 6 dei presenti Criteri.
2. I motivi della sostituzione possono essere:
 - a. l'assenza consecutiva e non giustificata ad un quarto delle riunioni previste durante l'anno;
 - b. la compromissione di un corretto svolgimento della riunione con comportamenti contrari ai Criteri o che creano turbativa durante i lavori o per situazioni di conflitto d'interesse o di inadeguata rappresentatività degli interessi del settore di appartenenza, secondo quanto specificato nell'articolo 8 dei presenti Criteri.
3. I componenti delle Commissioni che sono stati condannati per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero che ricevono un provvedimento di interdizione dai pubblici uffici o che perdono il godimento dei diritti civili e politici, decadono automaticamente dall'incarico di componente. Tali componenti non potranno essere riconfermati.

ART. 10 – NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

1. I componenti delle Commissioni Prezzi camerali durante lo svolgimento delle sedute sono tenuti ad osservare i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta. Durante lo svolgimento delle sedute i componenti hanno il diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, rilievi o suggerimenti che siano utili alla rilevazione dei prezzi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, fermo restando l'osservanza delle norme del codice penale in materia.
2. Sono individuate le seguenti fattispecie di infrazioni e relative sanzioni:
 - a. infrazione di lieve natura, se un componente pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà della discussione e il regolare svolgimento della riunione. Suddette fattispecie di infrazioni sono sanzionate con la diffida con eventuale sospensione immediata dalla riunione della Commissione per un periodo massimo di 2 sedute all'anno. La diffida con eventuale sospensione immediata dalla riunione della Commissione è disposta dal Presidente della Commissione e riportata per iscritto nel verbale delle sedute. Nel caso in cui la diffida superi il limite massimo di 2 volte all'anno, la reiterazione della fattispecie di infrazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste al successivo punto b).
 - b. Infrazione di grave natura, nei casi in cui un componente provochi tumulti o evidenti disordini durante la riunione, o trascenda a vie di fatto o ad oltraggi nei confronti di altri componenti, del Presidente della Commissione o del Segretario, o divulghi informazioni, pareri, opinioni che possano ledere l'altrui reputazione tramite qualsiasi mezzo di pubblicità e/o comunicazione (e-mail, siti internet, sms, etc.).

Suddette fattispecie di infrazioni sono sanzionate con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- sospensione dalla Commissione per un periodo fino a tre mesi;
 - decadenza dalla Commissione.
3. La sospensione e/o decadenza dei componenti è disposta dal Presidente della Commissione e diventa esecutiva trascorsi cinque giorni dalla formale comunicazione al componente interessato da parte del Presidente.
 4. Il provvedimento di sospensione e/o decadenza è adottato previa istruttoria avviata da parte del Presidente, con il supporto del Segretario e dell'Ufficio Studi e Statistica, con il ricevimento della formale preventiva contestazione di addebito al componente interessato.
 5. Entro sette giorni dal ricevimento della contestazione di addebito il componente interessato può chiedere di essere sentito e/o inviare una propria memoria di contestazione dell'addebito.
 6. Conclusa l'istruttoria, il Presidente trasmette alla Giunta della Camera di Commercio il fascicolo contenente la segnalazione di infrazione da parte del componente, la preventiva contestazione di addebito, oltre a, se regolarmente e tempestivamente introdotti in istruttoria, la memoria del componente interessato e il verbale con le dichiarazioni orali sottoscritte rilasciate dal componente interessato che ha richiesto di essere sentito, ai fini dell'eventuale ricorso.
 7. In ogni caso l'istruttoria non può durare oltre trenta giorni dal suo avvio, pena l'archiviazione del procedimento.

ART. 11 – FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni delle Commissioni Prezzi si svolgono, di norma, in presenza e se necessario, tenuto conto delle necessità organizzative dell'Ente e dei componenti, possono essere tenute tramite videoconferenza o audio-conferenza.
2. Le riunioni delle Commissioni Prezzi si svolgono:
 - a. la Commissione per la determinazione dei prezzi del bestiame bovino, nei locali della Sala Contrattazioni presso il MIAC di Ronchi (Cuneo), nel giorno di lunedì, ogni due settimane;
 - b. il Comitato di Vigilanza per la rilevazione dei prezzi dei cereali, nei locali della Sala Contrattazioni presso il MIAC di Ronchi (Cuneo), a cadenza quindicinale, ogni lunedì;
 - c. la Consulta Agricoltura e Foreste per la rilevazione dei prezzi di San Martino una volta l'anno, nel mese di novembre e la riunione si svolge presso la sede della Camera di commercio di Cuneo;
 - d. la Commissione per la rilevazione dei prezzi della frutta fresca, il martedì mattina, a cadenza quindicinale, mensile in inverno, con possibilità di variare la periodicità in funzione della stagionalità dei prodotti, nei locali della sede della Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese AGRION, a Manta, Via Falicetto n. 24;

- e. la Commissione per la rilevazione dei prezzi delle nocciole, il lunedì mattina, a cadenza settimanale da fine agosto a settembre, mensile da ottobre, con possibilità di variare la periodicità in funzione della stagionalità dei prodotti, nei locali della sede decentrata di Alba della Camera di commercio di Cuneo.
3. Non possono intervenire alle riunioni o presenziare come uditori le persone non facenti parte delle Commissioni stesse, se non espressamente autorizzate dalla Camera di commercio di Cuneo.
4. La periodicità della rilevazione (settimana, quindicina, mese, ecc.) è indicata dalla Camera di commercio nel documento allegato ai presenti Criteri, in modo da garantire una rilevazione attendibile sotto il profilo storico, tenendo conto delle peculiarità del settore oggetto della rilevazione e delle esigenze di pubblicazione dei prezzi.
5. Le Commissioni Prezzi camerale si riuniscono sulla base del calendario di massima di cui al comma 2 del presente articolo, tenendo conto delle festività che, nel corso dell'anno, dovessero coincidere con il giorno di riunione prescelto e delle eventuali sospensioni di mercato nei periodi feriali.
6. Le riunioni sono valide quando è assicurata la rappresentanza delle parti al fine di garantire il contraddittorio.
7. Il verbale delle riunioni delle Commissioni Prezzi viene redatto dal Segretario. Nei verbali deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati. Al fine di garantire la massima trasparenza delle sedute, è facoltà di ogni componente far verbalizzare la propria proposta o le proprie considerazioni in merito agli argomenti oggetto di discussione. La tenuta dei verbali è a cura del Segretario, che provvede ad archivarli telematicamente.

ART. 12 – PROCEDURE DI RILEVAZIONE DEI PREZZI

1. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti rispetto alla data della riunione delle Commissioni Prezzi e non assume, in nessun caso, la connotazione di quotazione fissata per transazioni future. Il periodo di riferimento viene riportato sul listino pubblicato.
2. Il Segretario delle Commissioni Prezzi provvede a raccogliere le indicazioni di mercato, avvalendosi anche dell'apporto di dati e informazioni raccolte dagli esperti esterni designati nelle Commissioni. Per assicurare la massima rappresentatività e corrispondenza al mercato dei prezzi rilevati, le Commissioni Prezzi possono invitare gli operatori delle filiere oggetto delle rilevazioni a trasmettere, tramite posta elettronica, all'ufficio Studi e Statistica camerale copia delle fatture e/o dei contratti di compravendita conclusi, ad eccezione di quelli verso operatori privati. L'ufficio camerale utilizza i dati inseriti nei contratti per elaborare le medie dei prezzi da sottoporre alle Commissioni stesse.
3. I Presidenti delle Commissioni Prezzi comunicano quindi ai componenti i prezzi elaborati e avviano la discussione tra i componenti, fungendo da moderatori e garantendo il contraddittorio tra le parti. A conclusione della discussione i Presidenti provvedono ad ufficializzare i prezzi rilevati per ognuna delle voci merceologiche esaminate.
4. Il Segretario delle Commissioni Prezzi provvede quindi a redigere il verbale della riunione, secondo le modalità di cui al comma 7 dell'art. 11 e a compilare il listino sulla base dei prezzi ufficializzati dal Presidente, ai fini della successiva pubblicazione secondo le modalità indicate all'art. 4 dei presenti Criteri.

PARTE TERZA: NORME PREZZI RILEVATI D'UFFICIO

DALLA CAMERA DI COMMERCIO

ART. 13 – RILEVAZIONE D'UFFICIO DEI PREZZI E LORO DIFFUSIONE

1. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla rilevazione dei prezzi da parte delle Commissioni o nel caso di merci per la cui rilevazione non siano state istituite delle apposite Commissioni, vi procederà l'ufficio Studi e Statistica camerale attraverso la rilevazione diretta, interpellando un congruo numero di unità produttive e commerciali operanti nei settori oggetto di rilevazione e rappresentative del settore stesso.
2. Si considerano rappresentative le aziende che trattano con continuità gli acquisti o le vendite delle merci alle quali si riferiscono i prezzi. L'individuazione delle aziende da parte dell'ufficio Studi e Statistica camerale deve avvenire in modo che tutta la filiera sia adeguatamente rappresentata.
3. La periodicità della rilevazione viene determinata secondo le modalità definite nell'art. 11 comma 4.

ART. 14 – MODALITÀ DI RILEVAZIONE E DIFFUSIONE

- 1) La rilevazione d'ufficio dei prezzi viene effettuata dall'ufficio Studi e Statistica camerale attraverso la raccolta e l'esame dei dati e delle informazioni presso un congruo numero di operatori o organizzazioni rappresentative del relativo mercato e può avvenire con le seguenti modalità:
 - a. mediante intervista, anche telefonica, ad opera di un funzionario dell'ufficio Studi e Statistica camerale;
 - b. mediante invio a mezzo posta elettronica all'ufficio Studi e Statistica del modello di rilevazione debitamente compilato e firmato dalla persona responsabile dell'azienda;
 - c. mediante il deposito di contratti di compravendita, fatture e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da parte degli operatori delle filiere oggetto delle rilevazioni.
- 2) Per tutte le tipologie di prodotti rilevati, ad eccezione dei vini sfusi, vini atti e delle uve da vino a denominazione, l'ufficio Studi e Statistica camerale provvede a calcolare la media aritmetica sulla base dei dati raccolti con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, anche con riferimento ai prezzi minimi e massimi praticati dalle imprese e sulla base dei prezzi rilevati compila il listino prezzi, che lo stesso ufficio pubblica secondo quanto previsto all'art. 4 dei presenti Criteri.

- 3) La rilevazione dei prezzi dei vini sfusi, vini atti e delle uve da vino DOC e DOCG viene effettuata dall'ufficio Studi e Statistica camerale avvalendosi esclusivamente delle modalità riportate nel precedente comma 1 alla lettera c. Sono considerati ammissibili i contratti che indicano il "prezzo alla media" ed esclusi i contratti a consumatori privati.
- 4) La rilevazione dei prezzi dei vini sfusi, dei vini atti e delle uve da vino a denominazione DOC e DOCG è valida a fronte di un congruo numero di contratti, fatture o dichiarazioni sostitutive di atto notorio pervenuti.
- 5) Le rilevazioni dei prezzi delle uve da vino DOC e DOCG si svolgono in occasione della stagione vendemmiale, a partire dal 1° agosto di ogni anno e si concludono con la pubblicazione dei prezzi minimi e massimi rilevati, con le modalità illustrate nel precedente comma 4, sul Bollettino dei prezzi di San Martino, che viene divulgato attraverso il sito internet camerale e il portale www.cuneoprezzi.it.